

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott.ssa Angela Coluccio	giudice relatore
dott.ssa Daniela Cavaliere	giudice

riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato il seguente provvedimento

visto il reclamo ex art. 737 cpc presentato da ****
****, avverso il decreto del Tribunale di Roma 19 ottobre
2018, reso nell'ambito del procedimento relativo alla composizione
della crisi da sovraindebitamento, iscritto al n. R.G. 8513/2018;
rilevato che nel predetto decreto il Giudice ha dichiarato
inammissibile la proposta formulata dal ricorrente, sull'asserito
presupposto che i debiti nei confronti degli istituti di credito
in favore dei quali è avvenuta la cessione del quinto dello
stipendio sarebbero indisponibili in capo allo stesso poiché
irreversibilmente trasferiti e che, pertanto, le somme cedute non
potrebbero essere utilizzati per la soddisfazione di tutti i
creditori ed anche perché il decreto di omologazione è ad ogni
effetto equiparato all'atto di pignoramento;
ritenuto che l'interpretazione della indisponibilità del credito
ceduto non è condivisibile in quanto, secondo la prevalente
giurisprudenza, la cessione del quinto dello stipendio riguarda
crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che
non vengono ad esistenza, dal che il debitore ne conserva la
titolarità e ne può disporre, in applicazione della l. 3/2012,
potendolo dunque destinare ad una procedura concorsuale dal
carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con
criteri di concorsualità e par condicio. Tale conclusione si

desume peraltro anche dal seguente principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 551/2012: "La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione";

rilevato che non appare neppure condivisibile l'argomentazione in merito alla resistenza della cessione del quinto ai pignoramenti successivi ex art 68, II co, D.P.R n. 180/1950.

Tale norma prevede che, qualora all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito da parte del debitore esecutato, si possa pignorare soltanto la differenza tra la metà dello stipendio del debitore sottoposto ad esecuzione e la quota ceduta.

La ratio della norma è da individuare nella volontà del legislatore di limitare la quota pignorabile, nel caso in cui il dipendente, che abbia ceduto una quota del suo stipendio, sia poi assoggettato ad un pignoramento. Essa è infatti posta a tutela del debitore, al fine di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita.

Il citato articolo 68, è dunque finalizzato a tutelare il dipendente, e non il suo creditore, affinché egli non sia esposto

ad un pignoramento, calcolato su una quota che si è obbligato a pagare a terzi.

Tale limitazione non può invece incidere sulla *par condicio creditorum* che si apre con la procedura concorsuale in esame.

Ed infatti la procedura di sovraindebitamento è pacificamente una procedura concorsuale, come evidenziato dall'art 6 l. 3/2012, con la conseguenza che ad essa si applica per analogia la normativa su concordato preventivo e fallimento.

Né può ritenersi opponibile alla procedura concorsuale il contratto di cessione del quinto dello stipendio in quanto lo stesso appare in contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso ex art. 10 c. 2 lett. C.

Infatti, come argomentato nel decreto del Tribunale di Livorno del 15 febbraio 2017 "Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti".

Pertanto, deve ritenersi che anche il finanziamento derivante da cessione del quinto può essere soddisfatto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Rilevato, inoltre, che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che non svolge un'attività imprenditoriale;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.900,00 euro e tale emolumento rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento del piano, atteso che il ricorrente non ha altro patrimonio o redditi;

considerato, altresì, che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante il pagamento della somma di euro 800,00 mensili per i primi 12 mesi dall'omologa per il pagamento dei prededucibili ed euro 550,00 per i successivi 60 mesi per un totale di euro 42.600,00, per il pagamento degli altri creditori, tutti di natura chirografaria. Sul punto si precisa che anche il credito derivante dalla cessione del quinto ha natura chirografaria, in quanto il lavoratore cedente non trasferisce al cessionario la titolarità del proprio credito privilegiato nei confronti del datore di lavoro, bensì gli conferisce la legittimazione alla riscossione di parte della sua retribuzione in forza di un contratto di mutuo di natura pacificamente chirografaria. Ne consegue che il credito da cessione del quinto non è assistito da privilegio e può essere falciato, in concorso con gli altri crediti chirografari;

rilevato, altresì, che:

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo nove della legge n. 3/2012;

- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

P.Q.M.

Revoca il provvedimento reclamato;

Fissa l'udienza dinanzi al Giudice delegato dott.ssa Margherita Libri per il giorno 6.3.2019 h. 11.30;

Dispone ex art. 10 co. 1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto, almeno 30 giorni prima dell'udienza;

Stabilisce quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto;

Dispone che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

Informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Roma 18.12.2018

Il Presidente

Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 19 DIC. 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dotessa PATRIZIA FORTI